



CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA – MESSINA

ORDINANZA N° 28 /2012

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Messina:

- VISTA** la propria Ordinanza n°01/2003 in data 07 gennaio 2003 relativa alla disciplina degli ormeggi nel porto e nella rada di Giardini Naxos;
- VISTA** la nota prot. n°09.02.02/2161 in data 24.01.2012 dell'Ufficio Locale Marittimo di Giardini Naxos, con la quale viene rappresentata l'esigenza di procedere urgentemente ad un'attività di dragaggio degli ambiti marittimi portuali, al fine di garantire la sicurezza della navigazione alle unità ivi operanti;
- VISTA** la nota n°0130342 del 04.04.2012 dell'Assessorato Infrastrutture e Trasporti – Ufficio Genio Civile – Messina con la quale vengono trasmesse le risultanze del rilevamento batimetrico dei fondali del Porto di Giardini Naxos, eseguito in data 30.03.2012, che evidenziano la presenza di un banco di sabbia all'interno della rada, con fondale pari a 1.80 mt;
- VISTA** la nota prot. n°09.02.02/9025 in data 06.04.2012 dell'Ufficio Locale Marittimo di Giardini Naxos, con la quale, nelle more di effettuare i dragaggi in questione, si richiede di disciplinare, in funzione dei rilievi sopracitati, la navigazione in sicurezza all'interno dello specchio acqueo in parola al fine di garantire l'operatività di detto scalo marittimo;
- CONSIDERATA** la necessità di stabilire temporaneamente le condizioni minime atte a garantire la sicurezza della navigazione delle unità che scalano il Porto e al rada di Giardini Naxos;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, gli artt. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art. 1

Nel porto di Giardini Naxos è vietato l'ingresso a tutte le unità con pescaggio superiore a m. 1.20.

Tutte le unità in entrata/uscita dai pontili, dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a metri 80 dalla testata della barriera frangiflutti posta a S.W. del molo foraneo.

Art. 2 - Disposizioni finali e sanzioni

Salvo che il fatto costituisca diverso e più grave reato/illecito amministrativo, i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. n°171/2005 (Codice sulla Nautica da Diporto);
- b) negli altri casi ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata anche mediante l'inserimento nel seguente sito internet <http://www.guardiacostiera.it/messina>.

Messina, 19 APR. 2012.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Antonio MUSOLINO